



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 84 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 19 DICEMBRE 2007.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI, SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA –
RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO GETTONI DI
PRESENZA AL SEGRETARIO 3^ COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. –
OPPOSIZIONE EX ART. 645 C.P.C. – CONFERIMENTO INCARICO
LEGALE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26.04.2007 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 28.05.2007 DI APPROVAZIONE DEL PEG.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **21 dicembre 2007** al **05 gennaio 2008**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto il ricorso per ingiunzione di pagamento notificato a questo Ente in data 19.11.2007 ad istanza del dipendente Sig. Giuseppe Sgherza nella sua qualità di segretario della 3^a Commissione Intercomunale per la formazione delle graduatorie e per le modalità - assegnazione alloggi E.R.P., nell'importo di € 5.168,70 oltre interessi legali e spese di procedura;
- Preso atto che il ricorso è assistito da autorizzazione del G.O.T. del Tribunale di Molfetta alla immediata esecuzione provvisoria;
- Considerato che, comunque, resta salva la facoltà per l'Ente di proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. nel termine di quaranta giorni, cioè entro il 29 dicembre p.v.;
- Ritenuto, entrando nel merito della questione, di proporre opposizione al ricorso per le seguenti motivazioni:
 - a) l'art. 5 della L.R. n. 54 del 20.12.1984 statuisce chiaramente che il gettone di presenza spetta ai componenti della Commissione; il segretario non è componente;
 - b) con nota del Segretario Generale n. 27758 in data 25.05.2007 e del Dirigente Settore LL.PP. n. 51676 in data 02.10.2007 e n. 53097 in data 08.10.2007 è stato disposto che il dipendente Sig. Giuseppe Scherza è a disposizione della Commissione, nella sua funzione di segretario, per n. 18 ore settimanali suddivise in tre giorni, disponendo altresì che la utilizzazione dello stesso dipendente in periodo straordinario dovesse essere preventivamente assentita dal Dirigente;
 - c) il comma 5 dell'art. 19 del D.P.R. 01.06.1979 n. 191, l'art. 31 del D.P.R. 25.06.1983 n. 347, il comma 3 dell'art. 2 del D.Lvo 30.03.2001 n. 165, statuiscono tutti la omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici, come ribadito dal Consiglio di Stato, da ultimo, con la sentenza n. 7339 in data 22.12.2005 della V Sezione;
 - d) al dipendente Sig. Giuseppe Sgherza nulla, pertanto, è dovuto rientrando le sue prestazioni di segretario della Commissione E.R.P. nelle sue mansioni istituzionali, stante il principio di omniacomprensività del trattamento economico evidenziato sub c), né esse possono rientrare fra le prestazioni di lavoro straordinario dato che le stesse non hanno rispettato le disposizioni normative disciplinanti il lavoro straordinario (art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000 per il personale del Comparto "Regioni – Autonomie Locali);
 - e) né, infine, si giustifica il ricorso alle procedure ingiuntive di cui agli artt. 633 e seguenti del c.p.c., in quanto non si tratta di crediti da lavoro, il credito vantato è tutt'altro che certo, anzi al contrario è in contestazione, come risulta palesemente dal tenore della nota a firma del Direttore del Settore Economico-Finanziario in data 05.07.2007 prot. n. 35733, nonché dal testo delle determinazioni dirigenziali

del Settore Territorio n. 158 del 03.10.2007 e n. 189 del 19.11.2007, con le quali sono stati liquidati i gettoni di presenza ai commissari;

- Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di proporre opposizione avverso il ricorso per ingiunzione attivato dal dipendente Sig. Giuseppe Scherza;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;
- Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligazioni di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di €780,00 (al lordo degli oneri fiscali);
- Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di proporre opposizione al ricorso in atti instaurato dal Sig. Giuseppe Sgherza, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. n. 68247 del 19.12.2007 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Maria Luigia Drago.

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di affidare il patrocinio ad un avvocato per proporre in rappresentanza dell'Ente opposizione ex art. 645 C.P.C. al ricorso per ingiunzione promosso dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta – dal Sig. Giuseppe Sgherza per le motivazioni meglio specificate in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Maria Luigia Drago, con studio in Molfetta, alla Via Leonardo da Vinci n. 12.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.

7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto, come individuato nella premessa, per spese e competenze del giudizio, in favore dell'Avvocato incaricato.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
